

Art. 1
Costituzione e Sede

1. E' costituita un'Associazione denominata "Federazione Italiana dell'Industria Alimentare", più brevemente denominata "Federalimentare".
2. La Federazione ha sede in Roma, con facoltà del Consiglio, secondo le norme previste dal presente Statuto, di istituire sedi secondarie ed uffici amministrativi o di rappresentanza separati o distaccati.

Art. 2
Durata

1. La durata della Federalimentare è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo eventuali proroghe o scioglimento.

Art. 3
Associati-Aggregati

1. Fanno parte della Federalimentare, in qualità di Associati, le Associazioni nazionali di categoria dell'industria alimentare aderenti alla Confindustria e non aderenti alla Confindustria.

2. Nell'ipotesi di partecipazione alla Federalimentare di Associazioni nazionali di categoria rappresentative, oltrechè di comparti alimentari, anche di comparti diversi, la partecipazione si intende riferita e limitata ai soli comparti alimentari.
3. Le Associazioni federate sono tenute a rendere noti alla Federazione gli indirizzi ai quali è ispirata la propria attività, quando questa si riferisca a fatti di interesse comune alla generalità delle Associazioni e, perciò, sia di interesse federativo.
4. Possono inoltre aderire alla Federalimentare, in qualità di Aggregati – con i contenuti e le modalità specificatamente stabiliti dal Consiglio – enti, associazioni ed organismi aventi lo scopo di promozione e di tutela di interessi specifici omogenei o contigui a quelli della Federazione.
5. Gli Associati e gli Aggregati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli Organi della Federazione; per gli Aggregati in quanto compatibili con i contenuti e le modalità della loro adesione, che devono comunque rispettare.
6. Gli Aggregati hanno in ogni caso l'obbligo di astenersi da comportamenti contrari allo scopo e all'attività della Federazione.

7. Sulle domande di ammissione o aggregazione delibera l'Assemblea ordinaria, che informa Confindustria. Il Consiglio indica all'Assemblea, per gli Aggregati, l'ambito di attività al quale l'adesione si intende riferita nonché i contenuti, le modalità e i contributi afferenti a detta aggregazione.
8. Il rapporto associativo o di aggregazione decorre, agli effetti contributivi, dal primo giorno del semestre solare nel quale è avvenuta l'ammissione o l'aggregazione.
9. Ogni Associato può esercitare il diritto di recesso, con dichiarazione da comunicare con raccomandata alla Federazione. La durata e l'eventuale diritto di recesso dell'Aggregato sono disciplinati in occasione dell'aggregazione.
10. Il recesso dell'Associato ha effetto con la fine dell'anno solare in corso, se comunicato almeno sei mesi prima o, in caso contrario, con la fine dell'anno solare successivo.
11. L'esclusione dell'Associato o dell'Aggregato può essere deliberata dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi, previa informazione di Confindustria. In particolare costituiscono gravi motivi di esclusione : qualsiasi grave violazione del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi della Federazione e degli obblighi che ne scaturiscono; gravi comportamenti in contrasto con quelli che il Codice etico della Confindustria impegna ad

adottare; una grave violazione dell'adempimento dell'obbligo contributivo; il perseguimento di interessi contrari a quelli della Federazione.

12. Dell'esclusione la Federalimentare informa tempestivamente la Confindustria, per i riflessi organizzativi a livello di sistema.
13. L'Associato o Aggregato receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo comune, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, comma 1 lettera b).
14. La qualità di Associato o Aggregato non è trasmissibile.

Art. 4 ***Scopo ed oggetto***

1. La Federalimentare non ha scopo di lucro e :
 - in conformità agli interessi generali dell'industria alimentare, nel rispetto dell'indipendenza decisionale e operativa delle Associazioni nazionali di categoria sui problemi di specifica competenza;
 - in armonia con le linee generali d'azione della Confindustria e con le esigenze di coordinamento con le altre componenti del sistema;

si propone :

- a) la valorizzazione dell'immagine dell'industria alimentare, anche attraverso norme di comportamento e deontologiche;
 - b) la tutela e la promozione dell'industria agro-alimentare e dei suoi prodotti;
 - c) l'esame e la trattazione dei problemi che direttamente o indirettamente presentano interesse comune per la generalità delle Associazioni federate;
 - d) la realizzazione delle azioni conseguenti, in quanto coinvolgenti gli interessi comuni alla generalità delle Associazioni federate;
 - e) la rappresentanza del settore industriale alimentare, nei limiti del presente Statuto, nei confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, regionali, incluse quelle delle province autonome di Trento e Bolzano, nazionali, europee e internazionali;
 - f) lo svolgimento, conformemente alle competenze ad essa attribuite nell'ambito del sistema confederale, delle seguenti funzioni:
 - tutelare gli interessi generali del settore industriale alimentare sul piano economico, giuridico-normativo, tecnico e sindacale;
 - organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali di generale interesse dei settori rappresentati;
 - provvedere alla informazione e alla assistenza degli Associati e degli Aggregati relativamente ai problemi di interesse dei settori rappresentati;
- partecipare, su delibera del Consiglio, ad enti e società che svolgono attività, anche di carattere imprenditoriale, strumentali allo scopo e alle attività sopra indicati.
 2. La Federazione può anche trattare questioni riguardanti solo alcuni degli Associati, a richiesta di uno o più di essi, previo assenso di tutte le Associazioni interessate e nel rispetto degli interessi generali delle Associazioni aderenti.
 3. La Federazione può assicurare, altresì, appoggio per problemi specifici di singole categorie, sempre a richiesta delle Associazioni competenti o degli Aggregati e nel rispetto degli interessi generali delle Associazioni federate e, comunque, per gli Aggregati, previa delibera del Consiglio.
 4. Per la migliore realizzazione dei compiti istituzionali il Consiglio può individuare specifiche aree di attività della Federazione :
 - il giuridico-normativo;
 - il tecnico-economico;
 - i rapporti agricoltura-industria;
 - il sindacale;
 - le relazioni esterne.
 5. La competenza della Federazione alimentare in materia sindacale riguarda il coordinamento degli Associati in

ordine alle trattative per i rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria alimentare ed in tale veste Federalimentare assume eventuali delibere in materia sindacale.

6. La Federazione persegue le proprie finalità e svolge la propria attività mantenendo la propria indipendenza ed ispirando i propri comportamenti al Codice etico ed alla Carta dei Valori associativi della Confindustria.
7. La Federalimentare, in quanto riconosciuta dalla Giunta della Confindustria, acquisisce il ruolo di Federazione Nazionale di settore, quale componente del sistema confederale, abbina il logo alla denominazione Federalimentare, utilizzando quello di Confindustria.

Art. 5 ***Organi***

1. Sono Organi della Federalimentare :
 - a) L'Assemblea
 - b) Il Consiglio
 - c) Il Comitato di Presidenza
 - d) Il Presidente e i Vice Presidenti
 - e) Il Collegio dei Revisori dei conti
 - f) Il Collegio dei Proviviri

2. I componenti degli Organi di cui alle lettere b), c), il Presidente e i Vice Presidenti devono essere persone che abbiano una effettiva responsabilità di impresa, che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche tenuto conto dei dettami del Codice Etico confederale, e che rappresentino imprese regolarmente inquadrate in una Associazione aderente a Federalimentare.
3. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti è motivo di decadenza dalla carica.
4. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
5. Per quanto riguarda le incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici ed amministrativi trovano applicazione le regole approvate dalla Giunta di Confindustria.

Art. 6 ***Assemblea***

1. L'Assemblea è costituita dagli Associati in regola con il pagamento dei contributi federativi, che vi partecipano mediante delegazioni liberamente formate, sulla base dei rispettivi statuti o di delibere dei rispettivi Organi sociali.
2. All'Assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, gli Aggregati.

3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 7
Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria :

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge, su proposta del Presidente e scegliendoli tra i componenti del Consiglio o tra i loro sostituti designati ai sensi dell'art. 12, comma 1 :
 - fino a quattro Vice Presidenti, considerando a questo fine ricompresi tra i Consiglieri anche quelli di cui all'art. 12, comma 4, limitatamente all'assunzione della Vicepresidenza relativa al settore sindacale;
 - fino a quattro Consiglieri incaricati, a ciascuno dei quali possono essere affidati dall'Assemblea uno o più incarichi, i Consiglieri incaricati decadono comunque dall'incarico al termine di ogni singolo mandato del Presidente;
- c) approva, entro il termine di cui al successivo comma 3, il bilancio consuntivo e l'ammontare dei contributi ordinari dovuti alla Federazione dagli Associati e dagli Aggregati;
- d) elegge, ispirandosi alle modalità previste per i corrispondenti organi della Confindustria, il Collegio

dei Revisori dei conti e il relativo Presidente, il Collegio dei Probiviri e il relativo Presidente;

- e) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Federazione, in quanto non di competenza esclusiva del Consiglio o del Comitato di Presidenza e su quelli da questi sottoposti al suo esame;
- f) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati e degli Aggregati;
- g) delibera sulle materie di sua competenza per altre disposizioni del presente Statuto o per legge.

2. L'Assemblea ordinaria può altresì nominare un Delegato della Presidenza che, anche mediante il conferimento di procure speciali, collabora con il Presidente e il Comitato di Presidenza nell'esercizio delle loro attribuzioni con particolare riguardo ai rapporti con il sistema associativo e al coordinamento dei rapporti esterni della Federazione. Il Delegato della Presidenza partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi Collegiali della Federazione.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea ordinaria deve essere altresì convocata dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno d'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

4. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto degli Associati, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 8
Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria provvede a :
 - a) approvare ogni eventuale modifica o integrazione dello Statuto;
 - b) approvare la proroga o lo scioglimento della Federazione, nominando in quest'ultimo caso i liquidatori e definendone i relativi poteri; in caso di proroga, è previsto il diritto di recesso – fatta salva l'esigenza di informare la Confindustria – e del rimborso, sulla base dell'ultimo bilancio regolarmente approvato, delle quote patrimoniali delle Associazioni nazionali recedenti che ne facciano richiesta;
 - c) deliberare sulle altre materie previste dal presente Statuto o dalla legge.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio o quando ne faccia richiesta un quarto degli Associati, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 9
Formalità per la convocazione

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'avviso, con lettera raccomandata, deve spediti almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. In caso di urgenza, può farsi ricorso a telefax, telex, telegrammi e posta elettronica, da spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Nell'avviso è indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata per lo stesso giorno stabilito per l'Assemblea in prima convocazione.

Art. 10
Voti – Costituzione dell'Assemblea – Validità delle deliberazioni

1. Ciascuna Associazione nazionale di categoria associata – in regola con i versamenti secondo quanto previsto dal successivo articolo 24, commi 3 e 5 – ha diritto ad un voto per ogni 100 euro di contributo ordinario versato ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del presente Statuto. Per

la determinazione dell'ammontare dei voti si fa riferimento ai contributi, in tal modo individuati, versati nell'ultimo anno sociale conclusosi prima della riunione assembleare.

2. Prima di ogni Assemblea, ciascun Associato è tenuto a comunicare per iscritto al Presidente dell'Assemblea la ripartizione dei voti all'interno della delegazione che lo rappresenta nell'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti agli Associati; in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei voti.
4. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti. Quelle di cui all'art. 7, lettera f), concernenti gli Associati devono essere assunte in coordinamento con la Confindustria.
5. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei voti attribuiti agli Associati; in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti agli Associati.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano d'età.

Art. 11 ***Votazioni***

1. Le votazioni, sia in sede di Assemblea ordinaria che di Assemblea straordinaria, si fanno normalmente peralzata di mano, sempreché l'Assemblea a semplice maggioranza non disponga diversamente, con decisione da prendersi per alzata di mano.
2. Alle nomine e deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto. Gli Organi collegiali devono essere eletti su una lista di candidati più ampia del numero dei seggi da ricoprire. Ciascun votante non può votare per più di due terzi dei seggi da ricoprire.
3. Ciascuna Associazione non può rappresentare in Assemblea più di un solo altro Associato.

Art. 12 ***Consiglio***

1. Il Consiglio è costituito dai Presidenti di tutte le Associazioni nazionali di categoria che aderiscono alla Federalimentare; per il caso di impedimento del

Presidente, le Associazioni designano un sostituto scelto fra i componenti della propria Giunta o del proprio Consiglio.

2. Al Consiglio partecipano, senza diritto di voto : l'ex Presidente della Federazione che per ultimo ha rivestito la carica, nei sei mesi successivi allo scadere del proprio mandato; il futuro Presidente eletto, nei sei mesi antecedenti all'assunzione della carica; i Vice Presidenti scelti tra i sostituti che non partecipino anche in tale veste al Consiglio; il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori; esponenti del mondo imprenditoriale segnalati al Presidente federale in ragione di uno per Associazione, dai rispettivi Presidenti.
3. Al Consiglio partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Direttori delle Associazioni aderenti, al fine di coadiuvare i Presidenti o Consiglieri designati.
4. Allorchè all'ordine del giorno figurino argomenti di carattere sindacale, al Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, esponenti aventi i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, con specifiche competenze e responsabilità associative in materia nell'Associazione di appartenenza. Ciascuna Associazione, se intende avvalersi di tale possibilità, designa stabilmente il proprio Consigliere per il settore sindacale. E' ammessa una sola designazione per ognuna delle Associazioni aderenti.
5. Il Consiglio, nell'ambito degli scopi fissati dal presente Statuto e nel rispetto delle sue norme e degli indirizzi generali dell'Assemblea, indica le direttive dell'attività della Federazione e assume le delibere necessarie per la realizzazione delle finalità proprie della Federazione.
6. Spetta al Consiglio in particolare :
 - a) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
 - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - c) predisporre, entro il 31 dicembre di ogni esercizio sociale, il progetto di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente il progetto del bilancio consuntivo dell'esercizio stesso;
 - d) proporre all'Assemblea l'ammontare dei contributi dovuti alla Federazione ed esercitare i poteri previsti dal successivo art. 24;
 - e) deliberare su eventuali azioni giudiziarie attive e passive; transigere e compromettere in arbitri; acquistare o locare gli immobili necessari per la sede o per gli uffici distaccati;
 - f) eleggere la Commissione di designazione del Presidente e proporre all'Assemblea il candidato all'elezione, ai sensi dell'art. 18;
 - g) deliberare in merito all'appoggio per problemi specifici da garantire o meno agli Aggregati che ne

abbiano fatta richiesta, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3;

- h) deliberare in merito alla promozione e/o alla partecipazione ad enti o società, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera f), ultimo trattino;
 - i) nominare, su proposta del Comitato di Presidenza, il Direttore della Federazione;
 - l) deliberare sulle altre materie di sua competenza ai sensi del presente Statuto o della legge.
7. Il Presidente del Consiglio è il Presidente della Federazione.
8. Il Consiglio può delegare singole proprie attribuzioni al Comitato di Presidenza o ad uno dei componenti di questo, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui alle precedenti lettere a), c),d),e),f),i).
9. Il Consiglio può istituire Commissioni per lo studio di particolari problemi di interesse del settore. I componenti delle Commissioni devono attenersi alle delibere del Consiglio, nonché agli indirizzi assunti dalla Federazione; essi devono tenere informato il Consiglio della loro attività.
10. Decadono dall'incarico i Consiglieri che cessino di ricoprire nell'Associazione di appartenenza la carica indicata nel comma 1 del presente articolo, salvo che essi

ricoprano altresì il ruolo di Vice Presidente della Federazione.

11. Se decade o viene comunque a mancare un componente effettivo del Consiglio, subentra automaticamente il nuovo Presidente dell'Associazione federata interessata. Qualora invece venga a mancare un altro Consigliere, l'Associazione aderente che lo aveva designato indica senza indugio il nuovo componente del Consiglio.

Art. 13 ***Convocazioni***

1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno ed altresì ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno un quarto dei membri del Consiglio stesso.
2. Le riunioni sono convocate con lettera raccomandata, che deve essere spedita almeno quindici giorni prima, o, in caso d'urgenza, con telegramma, telex o telefax da spedirsi con non meno di cinque giorni di preavviso.
3. Negli avvisi suddetti deve essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione. In ogni caso, devono essere precisati gli argomenti dell'ordine del giorno.

Art. 14

Voti – Costituzione del Consiglio e validità delle Deliberazioni

1. Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno i quattro quinti dei suoi componenti in prima convocazione e almeno la maggioranza dei suoi componenti in seconda convocazione.
2. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto, salve le esclusioni indicate nel precedente art. 12.
3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai presenti aventi diritto di voto, senza tenere conto degli astenuti.
4. Alle nomine e deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Art. 15

Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti, dall'ex Presidente della Federazione che per ultimo ha rivestito la carica, nei sei mesi successivi allo scadere del proprio mandato, e dal futuro Presidente eletto, nei sei mesi antecedenti all'assunzione della carica.

2. Il Comitato è convocato senza formalità dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due componenti ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente invita a partecipare alle riunioni, in funzione degli argomenti all'ordine del giorno e senza diritto di voto, gli eventuali Consiglieri incaricati interessati, nonché le persone che ritiene possano contribuire all'esame degli argomenti stessi in considerazione di loro specifiche competenze.

Art. 16

Attribuzioni del Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza :
 - assiste il Presidente nell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
 - coadiuva il Presidente nell'amministrazione ordinaria della Federazione, nel coordinamento dell'attività, nella vigilanza sull'andamento generale degli uffici e dei servizi federati;
 - sviluppa le attività federative, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio;

- elabora linee programmatiche e proposte da sottoporre al Consiglio, al fine di fornire a quest'ultimo i necessari elementi di valutazione;
- in caso di urgenza, prende i provvedimenti necessari per assicurare l'azione della Federazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio;
- propone al Consiglio il Direttore della Federazione; assume e licenzia il personale dipendente e stabilisce qualifiche e compensi di questo;
- propone al Consiglio la nomina dei rappresentanti della Federazione presso Enti ed Istituzioni;
- fornisce al Consiglio relazioni e schemi per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- attua quanto delegatogli ai sensi dell'art. 12 comma 8;
- assume le eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 22, comma 4 ed esercita le altre attribuzioni espressamente previste dal presente Statuto.

Art. 17
Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della Federazione e la firma sociale.
2. Rappresenta in giudizio la Federazione, nominando avvocati e procuratori alle liti; provvede all'esecuzione delle delibere adottate, al

coordinamento dell'attività della Federazione, all'amministrazione ordinaria di questa, vigilando sull'andamento generale degli uffici o dei servizi federati.

3. Il Presidente presiede, salvo assenza o impedimento, l'Assemblea, il Consiglio e il Comitato di Presidenza.
4. Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per il mandato consecutivo.

Art. 18
Procedure per l'elezione del Presidente

1. Ai fini dell'elezione del Presidente, il Consiglio elegge una Commissione di designazione delle candidature alla Presidenza composta di tre membri, scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. Di tale Commissione non può far parte il Presidente in carica. L'elezione della Commissione avviene a scrutinio segreto e ciascun votante non può designare più di due nominativi.
2. La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

3. La Commissione sottopone al Consiglio le indicazioni emerse.
4. Sulla base della relazione della Commissione, il Consiglio, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.
5. L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.
6. L'Assemblea per l'elezione del Presidente è convocata almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, od entro tre mesi dal momento in cui questi sia per ogni altra ragione cessato dalla carica.

Art. 19

Vice Presidenti e Consiglieri Incaricati

1. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in ordine di anzianità di età, in caso di sua assenza o impedimento.
2. Ai Vice Presidenti possono essere affidate dal Presidente specifiche responsabilità relative alle aree di attività della Federazione o a settori di queste.

3. I Vice Presidenti durano in carica due anni. Se durante il biennio viene a mancare il Presidente, essi decadono all'atto dell'elezione del successore. I Consiglieri incaricati durano in carica sino al compimento del loro incarico/incarichi e comunque decadono dall'incarico al termine di ogni singolo mandato del Presidente.
4. I Vice Presidenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta, senza considerare l'eventuale mandato interrotto per decadenza ai sensi del precedente comma o quello ricoperto per cooptazione ai sensi del successivo comma 6.
5. L'eventuale venir meno della carica di Presidente dell'Associazione nazionale di categoria associata o del ruolo di sostituto ai sensi dell'art. 12, comma 1 comporta la decadenza dalla carica di Vice Presidente o di Consigliere incaricato della Federazione.
6. Venendo a mancare uno dei Vice Presidenti o uno dei Consiglieri incaricati, il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, propone l'elezione di un nuovo Vice Presidente o di un nuovo Consigliere incaricato; la proposta non deve necessariamente indicare un esponente della stessa Associazione alla quale apparteneva il Vice Presidente o il Consigliere incaricato venuto a mancare.

7. I Vice Presidenti, così nominati, scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 20

Gruppo Giovani Imprenditori

1. Nell'ambito di Federalimentare è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori di Federalimentare
2. La composizione e il funzionamento del Gruppo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Gruppo stesso e dal Consiglio di Federalimentare
3. Il Gruppo Giovani:
 - a) indica le direttive dell'attività dei Giovani Imprenditori di Federalimentare in armonia con le linee generali d'azione e la presa di posizione della Federalimentare;
 - b) delibera sugli argomenti sottopostigli dagli Organi di Federalimentare e da ogni componente del Gruppo;
 - c) elegge il proprio Presidente e i Vice Presidenti previsti dal regolamento;
 - d) coordina le attività dei Giovani Imprenditori di Federalimentare;

e) esamina i problemi di interesse dei Giovani Imprenditori di Federalimentare per il loro miglior inserimento nelle attività industriali ed economiche del Paese; sottopone agli Organi della Federalimentare, attraverso la Presidenza, proposte per il perseguimento di tale obiettivo; mantiene contatti con Organismi simili, sia italiani sia esteri, e in genere con le Organizzazioni giovanili che possono risultare utili alla sua attività.

4. Il Presidente del Gruppo Giovani dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per l'ulteriore mandato consecutivo. Il Presidente del Gruppo Giovani fa parte del Consiglio di Federalimentare ai sensi dell'art. 12, comma 2, del presente Statuto.
5. Almeno una volta all'anno, il Presidente sottopone al Gruppo una relazione sull'attività e i programmi per il successivo anno sociale, e la presenta poi per l'approvazione definitiva al Consiglio di Federalimentare, che la valuta alla luce degli interessi generali e dell'attività della Federazione.

Art. 21

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti

dall'Assemblea che nomina altresì il Presidente del Collegio.

2. I Revisori dei conti durano in carica quattro anni, possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili.
3. Il loro emolumento è fissato per i quattro anni dall'Assemblea.
4. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare dei Revisori dei conti subentrano i supplenti in ordine di età.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.
6. I Revisori dei conti assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Art. 22

I Probiviri. Il Collegio dei Probiviri. Clausola arbitrale

1. I Probiviri sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea nel numero di sei. L'Assemblea indica tra gli eletti i tre

Probiviri che costituiscono il Collegio dei Probiviri, specificando quale tra essi è il Presidente.

2. Essi durano in carica quattro anni e solo rieleggibili. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di Confindustria o di un'altra organizzazione ad essa confederata, nonché con le cariche interne di Federalimentare. I Probiviri devono inoltre essere scelti tra persone, anche prive di diretta responsabilità d'impresa, estranee agli Associati e agli Aggregati di Federalimentare.
3. Nel caso di cessazione dei membri effettivi subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi membri effettivi scadono insieme con quelli già in carica.
4. Al Collegio dei Probiviri spetta la soluzione dei contrasti sorti tra gli Associati e tra questi e la Federalimentare in merito all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti interni, ovvero nelle deliberazioni degli organi di Federalimentare. Ciascuna parte interessata avvia il procedimento mediante una richiesta scritta inviata al Presidente del Collegio nella quale sono indicate le questioni interpretative da sottoporre alla decisione del Collegio.
5. Il Collegio dei Probiviri stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per

risolvere il contrasto interpretativo sottoposto alla sua decisione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

6. La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere assunta a maggioranza dei suoi componenti entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta; tale termine è prorogabile fino a un massimo di ulteriori 30 giorni. La decisione deve essere comunicata alle parti interessate e al Presidente di Federalimentare entro cinque giorni dalla data della sua assunzione.
7. Gli Associati sono altresì obbligati a rimettere ai Probiviri la risoluzione:
 - a) delle controversie tra di essi, sempre che siano connesse con lo scopo o l'oggetto della Federalimentare e coinvolgano interessi generali del settore;
 - b) delle controversie insorte con Federalimentare, comprese quelle relative all'esclusione degli Associati o alle irregolarità dei procedimenti di elezione alle cariche previste nel presente statuto. In tali casi, anche la Federazione è obbligata a ricorrere ai Probiviri.
8. Nelle ipotesi previste nel precedente comma, ciascuna parte interessata, al fine di costituire il Collegio arbitrale, provvede alla nomina di un Probiviro di sua

fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. I due Probiviri nominati dalle parti nominano di comune accordo il Probiviro che assume la carica di presidente del Collegio arbitrale. In mancanza, la nomina del presidente del Collegio arbitrale è richiesta da uno dei due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvede alla nomina scegliendo tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Collegio arbitrale si intende costituito nel momento in cui tutti i Probiviri hanno accettato l'incarico.

9. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sottoposta al suo giudizio, tenendo anche conto dei criteri procedurali fissati in materia nel Regolamento di Confindustria e, in ogni caso, nel rispetto del principio del contraddittorio. Per la decisione del Collegio arbitrale si applica il precedente comma 6.
10. Il Collegio arbitrale informa i Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata e può richiedere loro elementi di orientamento per la sua risoluzione.
11. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità, sulla base del presente statuto e dei principi del sistema

confindustriale e del suo codice etico. Le decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo è inappellabile, fatta salva l'impugnazione per il riesame avanti ai Probiviri di Confindustria da proporre con raccomandata a.r. entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del lodo.

12. La competenza arbitrale dei Probiviri non si estende alle azioni di cognizione, monitorie ed esecutive relative al pagamento dei contributi dovuti dagli Associati sulla base delle previsioni del presente statuto e delle deliberazioni dei competenti organi statutari.

13. I Probiviri possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Art. 23 ***Direttore***

1. Il Direttore coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti e gli eventuali Consiglieri delegati o incaricati nell'esecuzione delle attività federali.

2. È responsabile del funzionamento della struttura della Federazione e sovrintende a tutti i settori e uffici di questa.

3. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi collegiali della Federazione.

Art. 24 ***Fondo comune – Contributi***

1. Il fondo comune è costituito a norma di legge.

2. L'anno sociale è corrispondente a quello solare.

3. Ogni Associazione nazionale di categoria, associata alla Federazione, è tenuta alla corresponsione di un contributo ordinario annuale. L'ammontare complessivo dei contributi ordinari annuali è stabilito dall'Assemblea ordinaria in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo di cui al precedente art. 7 comma 1 lett c) ed è ripartito, per quanto riguarda gli Associati, tra le Associazioni ai sensi del successivo comma 5.

4. Il Comitato di Presidenza è peraltro autorizzato a richiedere alle Associazioni aderenti, iniziato il nuovo anno sociale, la corresponsione a titolo di anticipazione di una somma non superiore al 50% del contributo

ordinario dovuto da ciascuna Associazione nell'anno sociale precedente.

5. Il contributo ordinario annuale di cui al precedente comma 3 è dovuto da ciascuna Associazione associata sulla base di una tabella di ripartizione approvata dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio.
6. La tabella di ripartizione può essere modificata, con delibera dell'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio :
 - a) nel caso di ammissione, recesso o esclusione dalla Federazione di uno o più Associati;
 - b) decorsi tre anni dalla sua approvazione, qualora il numero dei dipendenti delle imprese associate a un'Associazione, certificato dalla Confindustria a norma dell'art. 5 del II Regolamento confederale sul Registro delle imprese, aumenti o diminuisca in misura superiore al 35%.
7. Nel corso dell'esercizio il Consiglio può deliberare il versamento di contributi straordinari in misura non superiore, comunque, al 25% dei contributi ordinari.
8. La ripartizione dei contributi straordinari avviene sulla base della tabella di cui al precedente comma 5.
9. Possono essere stabiliti, inoltre, sempre con delibera del Consiglio, contributi aggiuntivi per iniziative di specifico interesse di alcune Associazioni federate, a carico delle medesime.
10. Le modalità di versamento dei contributi ordinari e straordinari sono in ogni caso stabilite dal Consiglio.
11. In caso di morosità ingiustificata, protrattasi per più di due mesi, le Associazioni morose sono automaticamente sospese dal diritto di votare nell'Assemblea fino al momento della regolarizzazione. Resta salva la facoltà dell'Assemblea ordinaria di deliberare l'esclusione.
12. Per gli eventuali periodi di morosità le Associazioni morose sono comunque tenute a versare interessi al tasso legale.
13. Il Consiglio indica all'Assemblea i contributi ordinari ed eventuali straordinari a carico degli Aggregati.
14. La Federazione può accettare anche eventuali contributi di terzi erogati per sostenere l'attività istituzionale.
15. Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

16. Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 25
Libri obbligatori

1. Oltre agli eventuali libri obbligatori per legge, sono altresì libri obbligatori della Federazione :
 - a) il libro delle adunanze dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, da tenersi a cura del Consiglio;
 - b) il libro delle adunanze del Consiglio e del Comitato di Presidenza, da tenersi a cura dei medesimi;
 - c) il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori dei conti, da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso;
 - d) il libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso.

Art. 26
Liquidazione

1. In caso di scioglimento della Federazione, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, da scegliersi

tra professionisti iscritti negli Albi professionali, e ne determina i poteri.

2. I liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione.
3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.